



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori CANDIANI, MUNERATO, MINZOLINI, BELLOT, FALANGA, MUSSOLINI, CALDEROLI, DIVINA, BONDI, REPETTI, STEFANI, PELINO, TARQUINIO, BISINELLA, ARRIGONI, CENTINAIO, GIOVANARDI, CONSIGLIO e BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2013

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione
concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 59 della Costituzione prevede la figura dei senatori a vita, che si dividono in due categorie: coloro che lo diventano di diritto, una volta cessato il mandato di Presidente della Repubblica, e coloro che sono nominati dal Capo dello Stato.

A tale ultimo riguardo, il secondo comma dell'articolo 59 stabilisce che «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario».

Con tale disposizione il Costituente ha inteso derogare al principio fissato dall'articolo 58 della Costituzione, in base al quale i senatori sono eletti a suffragio universale dai cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Tale istituto costituisce, in realtà, un retaggio dello Statuto albertino che prevedeva, al fianco di una Camera elettiva, un Senato composto dai Principi della famiglia reale e da membri nominati a vita dal Re, scelti tra specifiche categorie di dignitari individuate dall'articolo 33 dello Statuto medesimo.

È utile evidenziare che la dottrina si è sempre occupata dei senatori a vita soltanto nel merito interpretativo della disciplina ex articolo 59 della Costituzione con riguardo al numero dei senatori che possano essere nominati da ciascun Presidente della Repubblica; questo accadde in particolar modo a seguito dell'interpretazione estensiva che fu data prima dal Presidente Pertini e poi dal Presidente Cossiga.

Infatti il numero massimo dei senatori a vita previsto dalla Costituzione, fin dalla sua promulgazione, è stato oggetto di diffe-

renti interpretazioni, non essendo esplicitamente stabilito dal Costituente se il numero di cinque sia da intendersi come limite massimo del numero complessivo dei senatori a vita di nomina presidenziale presenti in Senato, o piuttosto come limite a cui è assoggettato il potere di nomina del Capo dello Stato *pro tempore*.

Attualmente, siedono in Senato senatori a vita di nomina presidenziale e un senatore a vita in quanto *ex* Presidente della Repubblica, per un totale complessivo di sei senatori a vita.

L'istituto dei senatori a vita di nomina presidenziale rappresenta oggi più che mai in passato, agli occhi dei cittadini, una deformazione del sistema di rappresentanza parlamentare, a tal punto da perdere il significato di alta forma di riconoscimento per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, acquisendo invece un significato improprio di mero strumento di correzione delle maggioranze politiche parlamentari decretate dal voto popolare.

Con il presente disegno di legge costituzionale si propone, quindi, la soppressione di un istituto «giuridico-costituzionale» nato nell'ambito di una forma di governo assai diversa da quella attuale che, invece, affonda le sue radici nel principio della rappresentatività delle Assemblee parlamentari e nella responsabilità politica di ogni parlamentare che è e deve essere espressione di una scelta diretta del popolo.

Il presente disegno di legge costituzionale quindi modificare l'articolo 59 della Costituzione, prevedendo che la carica di senatore a vita sia riservata solamente a chi è stato Presidente della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. I senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale restano in carica fino al termine della legislatura in corso alla medesima data, senza l'esercizio del diritto di voto e senza indennità, vitalizi o rimborsi spese.

